



COMUNE DI ITTIRI

Provincia di Sassari

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CAMPO DI CALCETTO, SPOGLIATOI E AREE PERTINENZIALI ATTIGUI ALLA PALESTRA COMUNALE DI VIA XXV LUGLIO

L'anno **duemilaventidue** addì _____ del mese di _____ in Ittiri, negli uffici dell'Amministrazione Comunale siti in via San Francesco n. 1, sono comparsi:

DA UNA PARTE:

- il **Rag. Gavino Carta**, nato a _____ il _____, Responsabile del Settore Socio Assistenziale Culturale, Scolastico e Sport, il quale mi dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto ed in rappresentanza del Comune di Ittiri, ai sensi dell'art. 107 e art. 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, C.F./P.I. 00367560901, di seguito denominato "concedente";

DALL'ALTRA PARTE:

- il **Sig.** _____ nato a _____ il _____ e residente in _____ (SS), Via _____, che interviene al presente atto in qualità di Presidente e legale rappresentante della _____ con sede in _____, C.F./P.IVA _____, di seguito denominata "**concessionario**";

Visto il Regolamento di gestione e di utilizzo degli impianti sportivi, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 01/03/2017, ed in particolare gli art 21 e 23;

PREMESSO

- **Che** il Comune di Ittiri è proprietario di un campo di Calcetto attiguo alla Palestra Comunale di via XXV Luglio e relative pertinenze e sui quali sono stati recentemente eseguiti lavori di riqualificazione;

- **Che** l'Amministrazione Comunale con deliberazione di G.C. n. _____ del _____ esecutiva a termini di legge, ha disposto di:

- Attribuire al campo di Calcetto attiguo alla palestra comunale di via XXV Luglio la rilevanza economica di cui al Regolamento di gestione e di utilizzo degli impianti sportivi, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 01/03/2017;
- Determinare in € 6.000,00 il canone annuale (IVA compresa al 22% ai sensi dell'art. 3 del DPR) di concessione da porre a base di gara soggetto al rialzo;
- Determinare in (cinque) anni la durata della concessione rinnovabile una sola volta per un ulteriore biennio;
- Approvare lo schema di convenzione nel quale disciplinare i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e il Concessionario;
- Dare mandato al Sottoscritto Responsabile del Settore per l'adozione dei successivi adempimenti conseguenti per la predisposizione della gara per l'affidamento della gestione del complesso sportivo;

- **Che** Determinazione generale n _____ (settoriale n _____) del _____ si disponeva di dare avvio alla procedura di gara per la concessione della gestione del campo di Calcetto;

- **Che** Determinazione generale n _____ (settoriale n _____) del _____ sono stati approvati gli atti di gara disponendo di affidare alla _____ la gestione del campo di campo di calcetto e relative pertinenze per la durata di anni di anni 5(cinque) rinnovabili per un'ulteriore biennio;

- **Che** sulla base dell'offerta presentata dalla _____ il canone annuale da corrispondere al Comune viene determinato in € _____;

Tutto ciò premesso tra le parti sopra dichiarate si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Oggetto della concessione

La presente convenzione disciplina la gestione, per uso pubblico, del campo di calcetto, spogliatoi e aree pertinenziali, di proprietà comunale attigui alla palestra comunale di via XXV Luglio.

Art. 2 – Finalità e obiettivi della concessione

Il Comune di Ittiri a mezzo del costituito Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale, Culturale, Scolastico e Sport, concede alla _____, come in precedenza rappresentata, di seguito denominata "**concessionario**", la gestione convenzionata del campo di calcetto attiguo alla palestra comunale di via XXV Luglio, spogliatoi e aree pertinenziali, come indicato nelle planimetrie (**allegato A**);

La presente convenzione disciplina la gestione, per uso pubblico, della struttura sportiva in oggetto. E' assolutamente vietato l'utilizzo a fini privati della stessa.

L'impianto sportivo di che trattasi risponde alla necessità di effettuare attività sportiva con finalità agonistiche e di normale esercizio fisico, garantendo il diritto di tutti i cittadini, di poter usufruire di impianti e attrezzature sportive. Gli impianti medesimi sono altresì utilizzabili per consentire lo svolgimento di iniziative con finalità sociali e culturali.

Nel rispetto di dette destinazioni, la gestione dovrà essere finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Organizzazione di iniziative sportive proposte direttamente dal concessionario volte sia alla promozione alla divulgazione della pratica sportiva (manifestazioni, gare, tornei);
- Partecipazione nella organizzazione di interventi sportivi in accordo con le istituzioni scolastiche, le Associazioni locali e l'amministrazione comunale.

Art. 3 – Durata della concessione

La gestione convenzionata avrà la durata di anni **5 (cinque)** decorrenti dal _____ al _____.

E' facoltà di ciascuna delle parti dare disdetta della convenzione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Il concessionario è comunque tenuto a completare la stagione sportiva ed eventuali corsi per i quali è stata pagata una tariffa da parte degli utenti. Non è consentito il tacito rinnovo della presente, pertanto la stessa potrà essere rinnovata una sola volta per un ulteriore biennio, di comune accordo tra le parti, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge. A parità di condizioni è riconosciuto in favore dell'attuale concessionaria il diritto di prelazione al rinnovo della convenzione scaduta.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di interrompere in qualsiasi momento la concessione, con decisione incontestabile

Art. 4 – Modalità di consegna e riconsegna dei beni

Il concessionario prenderà in carico gli impianti con annessi spogliatoi e aree pertinenziali quali risultano dalla allegata planimetria, impegnandosi a garantire la massima cura e diligenza per la conservazione della struttura sportiva. La consegna della struttura è fatta all'inizio del decorso contrattuale con apposito verbale di consegna (**allegato B**), redatto congiuntamente dal presidente della Società e un rappresentate del Comune. Dal verbale dovrà risultare lo stato della struttura, la consistenza degli arredi e attrezzature.

Dovrà gestire la stessa non solo nel perseguimento delle finalità associative proprie, ma avendo cura anche delle finalità pubbliche della struttura, impegnandosi ad utilizzarla esclusivamente per le attività per cui è stata concessa.

Art. 5 – Responsabilità del concessionario

Il concessionario è consegnatario responsabile della custodia della struttura e dovrà avere cura della stessa con la presenza assidua e costante di personale per tutta la durata dell'affidamento.

Il concessionario assume la qualità di custode del bene oggetto di affidamento ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile.

Si impegna pertanto ad assicurare l'uso diligente dei beni affidati da parte del proprio personale e dei terzi autorizzati, onde evitare danni di qualsiasi genere. Terrà comunque sollevato il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità (civile, penale, amministrativa) per eventuali inosservanze o inadempienze, per danni che dovessero derivare a persone e cose nell'uso della struttura e attrezzature, per fatti illeciti che dovessero verificarsi in occasione o nel corso delle attività svolte all'interno dell'impianto sportivo e nel perimetro circoscritto.

Art. 6 – Polizze assicurative

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale che sarà impiegato nella struttura, sono a totale carico del concessionario che ne è il solo responsabile. Il concessionario è tenuto a garantire la copertura assicurativa a tutti gli utenti che

utilizzano gli impianti. Il concessionario risponde, nei confronti del Comune, per qualsiasi danno dovesse verificarsi a beni di proprietà del comune, anche se causati da parte del pubblico che intervenga a qualsiasi attività, manifestazione o esibizione organizzata dal concessionario e/o da terzi. Il concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza della attività svolte nell'esercizio della concessione.

A copertura dei rischi del servizio il concessionario è tenuto a stipulare le seguenti polizze assicurative:

- polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e rischi diversi (con massimali di rischio che non potrà essere inferiore a € 500.000,00 per sinistro, € 500.000,00 per singola persona ed € 500.000,00 per danni a cose) che tuteli il pubblico, gli atleti e comunque le persone ammesse nella struttura;
- polizza assicurativa a favore del Comune per incendio e/o altre cause di danneggiamento agli impianti, avente la durata della convenzione per un totale di capitale assicurato di € 250.000,00 per beni immobili e mobili.

Copia delle polizze dovranno essere depositate, a dimostrazione della loro validità e durata, presso i competenti Uffici Comunali

A tal fine il Concessionario ha depositato agli atti del Comune:

- **Polizza per Responsabilità Civile** n. _____ emessa in data _____ della _____ di _____
- **Polizza per Incendio ed altri danni ai beni** _____ emessa in data _____ della _____ di _____.

Art. 7– Deposito cauzionale

A garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali il Concessionario ha prestato cauzione definitiva nella somma di € _____ pari al 10% dell'importo netto contrattuale determinato sulla base del canone offerto in sede di gara e il numero degli anni di concessione.

In caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal concessionario, sarà disposto l'incameramento della cauzione previa contestazione e sollecito ad adempiere inviato con raccomandata AR o posta elettronica certificata.

Art. 8 – Uso degli impianti

Gli impianti possono essere utilizzati dai seguenti soggetti, secondo le disposizioni che seguono:

- a) direttamente dal concessionario senza limitazione di tempi e orari. Per questioni di rispetto della quiete pubblica l'utilizzo dei campi non dovrà protrarsi oltre le ore 23,00 (salvo eventi particolari per i quali dovrà essere richiesta specifica autorizzazione all'amministrazione comunale) e, durante l'utilizzo dovranno essere evitati schiamazzi e musica ad alto volume. Il concessionario deve comunque garantire il rispetto delle norme di sicurezza nell'uso degli impianti e la presenza, ove richiesto per legge, di soggetti abilitati alla prevenzione incendi e al primo soccorso;
- b) dall'amministrazione comunale concedente per lo svolgimento di iniziative sportive sociali e culturali in tempi ed orari preventivamente concordati con il concessionario al fine di non compromettere il calendario di allenamenti, tornei, campionati o altre iniziative sportive. L'accesso all'impianto ed ai servizi che il concessionario è tenuto a prestare è a titolo gratuito;
- c) da terzi (società sportive, associazioni operanti nel territorio, privati) che ne richiedono l'uso, in questo caso il richiedente è obbligato al pagamento delle tariffe così come approvate dall'amministrazione comunale.

Il concessionario per gli usi di cui alle precedenti lettere è tenuto ai seguenti adempimenti:

- apertura, chiusura e custodia degli impianti;
- supporto tecnico nell'uso degli impianti e delle attrezzature a disposizione;
- presenza degli operatori abilitati (prevenzione incendi, primo soccorso) se previsti dalla normativa;

In caso di danneggiamenti alla struttura, agli impianti e alle attrezzature da parte di coloro che le utilizzano, il Concessionario è autorizzato a richiedere il pagamento della somma equivalente al costo della riparazione o al prezzo di acquisto, qualora il danneggiamento non renda possibile la riparazione.

Art. 9 – Modalità di utilizzo e responsabilità del concessionario nell'uso degli impianti

Il concessionario è tenuto a rispettare e far rispettare il patrimonio comunale ed ha l'obbligo di risarcimento di ogni eventuale danno. L'amministrazione comunale ha facoltà di rivalersi anche sulle garanzie prestate.

Il concessionario può usare l'impianto per effettuare le attività di seguito riportate:

- a) attività sportiva: allenamenti, corsi, stages, campionati, ecc;
- b) tornei e/o partite amatoriali;
- c) attività amministrative e sociali;
- d) ogni altro tipo di attività compatibile con le finalità e gli obiettivi di cui al precedente articolo 2.

Il concessionario può disporre delle seguenti fonti di finanziamento riferibili all'uso dell'impianto, fatto salvo il principio cui la concessione d'uso non consente l'utilizzo a scopo di lucro:

- incassi derivanti dalla partecipazione di pubblico a partite di campionati o incontri sportivi diversi;
- esposizioni di cartelli e striscioni pubblicitari all'interno degli impianti in concessione;
- contributi pubblici e privati;
- quote di iscrizioni a corsi e ad attività sportive;
- quote di utilizzo temporaneo degli impianti da parte di soggetti pubblici o privati;
- proventi dal eventuale punto ristoro (vedi art. 14);

In nessun modo il concessionario può essere retribuito, né in forma diretta né in forma indiretta.

Art. 10 – Adempimenti gestionali

1) a carico del Concessionario:

- alla gestione, custodia, sorveglianza, perfetta funzionalità, sicurezza della struttura, nel rispetto di tutte le normative vigenti e in particolare in materia di sicurezza degli impianti. A tal fine il concessionario assume la qualità di custode del bene oggetto di affidamento ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile.
- alla vigilanza sulle attività e gli utenti durante il periodo di permanenza all'interno della struttura;
- ad utilizzare collaboratori e personale, dipendente o meno, in possesso di tutte le qualifiche e/o abilitazioni previste dalla normativa per le attività cui sono adibiti;
- ad adempiere a tutti gli obblighi di natura normativa ed economica verso i propri dipendenti e/o collaboratori, ottemperando alle disposizioni in materia di collocamento e assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni sociali e provvidenziali e di sicurezza sul lavoro;
- a comunicare all'Ufficio Sport in applicazione del D. Lgs 81/2008 il nominativo del Datore di Lavoro (ovvero colui che secondo il tipo di assetto organizzativo ne ha la responsabilità in quanto esercita i poteri decisionali di spesa);
- all'obbligo di dotare l'impianto di un defibrillatore conforme alla legge, nonché dotarsi di personale appositamente formato per il suo utilizzo;
- alla manutenzione ordinaria degli spogliatoi, aree pertinenziali, arredi, attrezzature, apparecchiature elettriche e idriche, impianti di illuminazione;
- manutenzione ordinaria del campo di gioco e del relativo manto sintetico secondo il piano di attività definito dalla ditta che ha realizzato l'intervento; a dimostrazione che l'intervento è stato eseguito dovrà presentare all'Ufficio Sport del Comune la fattura attestante l'esecuzione dei lavori;
- presentare entro il 31 dicembre di ogni anno un piano annuale delle manutenzioni ordinarie e una relazione tecnica sulle manutenzioni eseguite durante l'anno;
- rifacimento delle strisce dei terreni di gioco ogni qualvolta sia necessario;
- provvedere, all'allaccio delle utenze idriche e elettriche e al relativo pagamento;
- pulizia, manutenzione dei servizi igienici, espurgo e pulizia degli scarichi, lavandini, docce e wc;
- manutenzione ordinaria delle porte e delle serrature;
- ripresa periodica della tinteggiatura, ove necessario;
- manutenzione ordinaria dei cancelli, delle reti di recinzione, pulizia e taglio erba delle aree verdi di competenza;
- pulizia delle zone destinate agli spettatori;
- applicazione e riscossione delle tariffe di utilizzo dell'impianto preventivamente approvate dall'Amministrazione Comunale;
- pagamento della T.A.R.I. (tassa raccolta rifiuti solidi urbani) e di eventuali tributi statali e/o comunali se e in quanto dovuti;
- presentare entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sulla gestione dell'impianto e sull'attività svolta, con relativa rendicontazione;
- acquisizione delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, prima dello svolgimento di qualsiasi attività all'interno della struttura concessa;
- utilizzo dell'impianto esclusivamente secondo le modalità e per le finalità indicate dall'Amministrazione Comunale e disciplinate dalla presente convenzione;
- divieto di cessione totale o parziale anche gratuita, della gestione degli impianti a terzi, pena l'immediata decadenza della concessione;
- osservare e garantire il rispetto di tutte le norme di sicurezza, igiene e di tutte le disposizioni legislative applicabili e compatibili con la natura dell'impianto;

- disponibilità a fornire la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che il Comune potrà proporre di attuare nel corso della gestione, in accordo fra le parti;
- ai sensi del Regolamento di gestione e di utilizzo degli impianti sportivi, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 01/03/2017, il concessionario deve rispondere civilmente e penalmente per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche a terzi, che possa derivare durante la vigenza della concessione;
- restituire nella sua totale funzionalità gli impianti al termine della concessione senza che possa vantarsi alcuna forma di indennità per le eventuali migliorie apportate;
- garantire il libero accesso al pubblico in caso di manifestazioni eventualmente organizzate dal Comune;
- Il concessionario deve provvedere all'apertura e chiusura;
- mettere a disposizione dell'Amministrazione Comunale la struttura sportiva qualora la stessa ne ravvisi la necessità, secondo tempi e modi che saranno concordati fra le parti interessate.

Lavori di completamento e acquisto arredi

Sono a carico del concessionario le spese per il completamento di una parte dello spazio esterno nonché l'acquisto degli arredi da destinare agli spogliatoi, nonché ulteriori investimenti che l'aggiudicatario si impegna a realizzare a propria cura e spese sulla struttura oggetto di concessione, così come risultante dall'offerta presentata in sede di gara. Dette spese saranno decurtate dal canone di concessione. Tali interventi dovranno essere approvati dall'Ufficio Tecnico Comunale che dovranno altresì attestare, la regolare esecuzione.

2) a carico del Comune

- interventi di manutenzione straordinaria degli impianti, salvo danni arrecati per negligenza o dolo da parte degli operatori e degli utenti del *concessionario*. E' ammessa la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria a carico del Concessionario. Ferma restando la preventiva autorizzazione comunale, si stabilisce che in tali casi nell'atto aggiuntivo al contratto di concessione dovranno essere disciplinati i rapporti finanziari tra Concedente e Concessionario e le modalità per la compensazione delle spese sostenute dal Concessionario. La realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria non autorizzati dal Concedente non dà titolo al riconoscimento di alcun compenso o indennizzo a carico del Comune,

Art. 11 - Aggiunte e migliorie alla struttura nel corso della gestione

Gli eventuali lavori di ampliamento, completamento, acquisto di arredi, messa a norma dell'impianto, nonché di eventuali lavori finalizzati anche al risparmio energetico, possono essere realizzati dal Concessionario e saranno trasferiti al Comune Concedente alla data di scadenza della concessione per rimanere in sua totale proprietà e disponibilità. Tali lavori dovranno essere approvati dall'Ufficio Tecnico Comunale e autorizzati dall'Amministrazione Comunale. Le decisioni dovrà essere formalizzate con apposito atto, sottoscritto dalle parti con il quale dovranno essere disciplinati i rapporti, tra Concedente e Concessionario.

Art. 12 - Canone di concessione e tariffe

Il concessionario è tenuto a pagare un canone annuale pari all'offerta presentata da corrispondere al Comune in n. 4 rate posticipate da pagarsi alla conclusione di ogni trimestre.

Le spese sostenute per i lavori di completamento e acquisto arredi nonché ulteriori investimenti che l'aggiudicatario si impegna a realizzare a propria cura e spese sulla struttura oggetto di concessione, e che sono state preventivamente autorizzate, saranno decurtate dal canone di concessione.

Il canone quinquennale della concessione ammonta a € _____ (IVA compresa al 22% ai sensi dell'art. 3 del DPR. 63//72) da suddividere in 20 rate trimestrali da pagare secondo le modalità sopra indicate.

La Società concessionaria è autorizzata ad incassare gli introiti per l'uso degli impianti da parte dell'utenza secondo il tariffario concordato con l'Amministrazione Comunale. Tutto ciò che concerne i tariffari, gli orari di utilizzo, le manifestazioni, le gare e qualsiasi altra iniziativa all'interno dell'impianto deve essere portato a conoscenza degli utenti ed organismi interessati mediante affissione pubblica negli impianti sportivi comunali e negli altri spazi che il Comune utilizza per le pubbliche affissioni.

Art. 13 - Accertamenti e verifiche

Gli amministratori, il Responsabile del Servizio del Comune, ovvero altro personale dell'ente all'uopo autorizzato, hanno ampio diritto di accesso alle strutture concesse in uso per effettuare tutte le indagini e i controlli di competenza che riterranno necessari, quali la verifica della correttezza della gestione, dello stato di conservazione della struttura e del rispetto della convenzione.

Qualora le verifiche siano effettuate dal personale comunale incaricato, in caso quest'ultimo accerti delle anomalie, dovrà riferire immediatamente all'Amministrazione quanto rilevato.

Art. 14 – Punto ristoro (somministrazione di alimenti e bevande)

In concomitanza con l'attività sportiva (allenamenti, tornei, e/o partite amatoriali, corsi etc.) può essere esercitata la somministrazione di alimenti e bevande, direttamente o mediante affidamento a terzi. Sia nel caso di esercizio diretto sia nel caso di affidamento a terzi, il concessionario deve preventivamente inoltrare richiesta secondo la normativa vigente in materia ed acquisire nulla osta, pareri e/o atti di assenso comunque denominati, necessari per l'espletamento dell'attività.

Non sono consentite installazioni ed esercizio di slot-machines e/o di qualsiasi tipologia di strumentazioni, apparecchiature, impianti o dispositivi atti a favorire o esercitare il gioco d'azzardo.

Art. 15 - Pubblicità all'interno dell'impianto e sponsorizzazioni

Il Concessionario ha la facoltà di esporre targhe, scritte e insegna pubblicitarie entro il perimetro dell'impianto nel rispetto delle disposizioni e modalità stabilite dal vigente regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.

Il concessionario è totalmente responsabile dell'acquisizione dei necessari provvedimenti autorizzatori per l'installazione e pubblicizzazione e del pagamento di quanto dovuto.

Il concessionario ha facoltà di acquisire sponsorizzazioni concernenti la propria attività

Art. 16 - Divieto di Cessione

E' fatto divieto alla concessionaria di cedere ad altri la convenzione, pena la decadenza dalla stessa. E' consentito al concessionario di servirsi ed associarsi con altre ditte per lo svolgimento di attività che richiedano particolari specificità.

Art. 17 – Decadenza e revoca della concessione

Il comune può esercitare, in ogni tempo, la revoca della concessione nei casi previsti dall'art. 21 quinquies della L. 241/90 e s.m.i, o nei casi previsti dalla vigente normativa, nel caso in cui il concessionario non provveda ad ottemperare a quanto prescritto entro i termini assegnati ed in seguito a carenze riscontrate nell'ambito delle verifiche periodiche

Nel caso di inosservanza da parte del concessionario degli obblighi o delle condizioni previsti nella presente convenzione, il responsabile del servizio inoltra apposita diffida ad adempiere, assegnando un preciso termine. Tale termine decorre dal ricevimento della diffida da parte del concessionario. Decorso inutilmente il termine prefissato, fermo restando il suo diritto all'applicazione della penalità convenzionalmente stabilite, il comune potrà ordinare al concessionario l'immediata sospensione dell'uso degli impianti, facendo salva l'automatica risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1546 del codice civile nei seguenti casi:

- uso degli impianti in modo difforme a quanto previsto dalla presente convenzione;
- non corretta gestione e manutenzione della struttura;
- mancata o difforme realizzazione degli investimenti previsti nell'offerta tecnica presentata in sede di gara;
- non ottemperanza alle disposizioni emanate dagli organi competenti;
- mancato versamento del canone entro n. 1 mese dal ricevimento della messa in mora da parte del Concedente, qualora il Concessionario non abbia ottemperato entro il termine contrattualmente previsto;
- danneggiamenti all'impianto sportivo, intenzionali o derivati da negligenza;
- incapacità manifesta nella gestione della struttura;
- recidiva plurima, per disfunzioni o inadempimenti;
- sub-concessione;

La procedura di risoluzione del contratto ha inizio con la notifica delle contestazioni al Concessionario con l'invito a produrre, con lettera raccomandata A/R, le proprie controdeduzioni entro il termine di n. 10 giorni dal ricevimento. La risoluzione sarà disposta con apposito provvedimento dal competente Responsabile di Settore del Comune e notificata al Concessionario con raccomandata A/R.

Il Comune si riserva la facoltà di far subentrare la Società/Associazione che in base alla selezione esperita ed ai medesimi criteri di selezione ha prodotto l'offerta migliore dopo il Concessionario decaduto e in caso di non accettazione, rinuncia o decadenza o per qualsiasi altro motivo che impedisca alla potenziale subentrante di assumere gli oneri della concessione, di far subentrare gli altri in graduatoria (se esistono) fino ad esaurimento.

Il sub-ingresso è comunque sempre subordinato a formale autorizzazione con atto dell'Amministrazione Concedente.

Nessun indennizzo di sorta ad alcun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese, spetterà al *cessionario* in caso di decadenza della concessione per i motivi su indicati.

In caso di rinuncia agli spazi assegnati la Società rinunciataria darà comunicazione scritta agli uffici comunali di competenza.

L'Amministrazione Comunale ha inoltre facoltà di revocare la concessione o sospenderla temporaneamente nei casi in cui ciò si rendesse necessario per ragioni di carattere tecnico o manutentivo dell'impianto o per esigenze dell'amministrazione.

Art. 18 - Penali

Per ciascuno dei seguenti casi di inadempimento le penali vengono così individuate:

- infrazione penale per ogni episodio accertato carattere della sanzione:

1. mancata realizzazione delle attività obbligatorie previste dal capitolato e mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel capitolato, non espressamente sanzionate ai punti successivi da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 in funzione della gravità dell'inadempimento alla prima contestazione alla seconda contestazione alla terza contestazione oltre il terzo episodio si procederà alla immediata risoluzione del contratto;

2. mancato rispetto degli oneri di pulizia e sorveglianza dell'area da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 300,00 al giorno in funzione della gravità dell'inadempimento alla prima contestazione alla seconda contestazione alla terza contestazione oltre il terzo episodio si procederà alla immediata risoluzione del contratto

3. mancata trasmissione annuale delle polizze assicurative da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 150,00, in funzione della gravità dell'inadempimento alla prima contestazione alla seconda contestazione alla terza contestazione oltre il terzo episodio si procederà alla immediata risoluzione del contratto

4. violazione degli obblighi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture sportive, dei servizi igienici e degli spogliatoi sportivi da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 5.000,00 in funzione della gravità dell'inadempimento alla prima contestazione alla seconda contestazione alla terza contestazione oltre il terzo episodio si procederà alla immediata risoluzione del contratto

5. svolgimento di attività senza le preventive autorizzazioni, nulla osta, richieste dalla normativa e dal presente capitolato da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 3.000,00 in funzione della gravità dell'inadempimento; fatto salvo l'applicazione delle eventuali ed ulteriori sanzioni previste dalla normativa in materia di commercio e polizia amministrativa alla prima contestazione alla seconda contestazione alla terza contestazione oltre il terzo episodio si procederà alla immediata risoluzione del contratto;

6. atteggiamento degli operatori non corretto nei confronti dell'utenza o non conforme agli standard di erogazione del servizio pubblico da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 250,00 per ogni rilievo accertato alla prima contestazione alla seconda contestazione alla terza contestazione oltre il terzo episodio si procederà alla immediata risoluzione del contratto

7. mancato rispetto delle norme sull'organizzazione del lavoro da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 in funzione della gravità dell'inadempimento alla prima contestazione alla seconda contestazione alla terza contestazione oltre il terzo episodio si procederà alla immediata risoluzione del contratto

8. mancata richiesta di consenso dell'amministrazione comunale per l'esecuzione di opere, lavori o migliorie che comportino anche una variazione delle attrezzature fisse e mobili, e l'acquisizione di autorizzazione o nulla osta tecnico/amministrativo previsto dalle norme vigenti da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 in funzione della gravità dell'inadempimento alla prima contestazione alla seconda contestazione alla terza contestazione oltre il terzo episodio si procederà alla immediata risoluzione del contratto a fronte di inadempimenti relativi a quanto previsto dai punti precedenti, l'amministrazione comunale provvederà ad inviare formale lettera di contestazione a mezzo pec invitando il concessionario ad ovviare agli inadempimenti contestati e ad adottare le misure necessarie a ripristinare le condizioni idonee.

Il concessionario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 5 gg dalla notifica della contestazione stessa.

Ove, in esito al procedimento di cui sopra, siano accertati da parte dell'amministrazione comunale casi di inadempimento contrattuale, salvo che non siano dovuti a cause di forza maggiore o a fatti accertati non imputabili al concessionario, l'amministrazione si riserva di irrogare la penale rapportata alla gravità dell'inadempimento rilevato salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Art. 19 - Clausola risolutiva espressa

Costituisce causa di risoluzione di diritto della presente convenzione, a norma dell'art. 146 del C.C., con conseguente incameramento della cauzione e risarcimento del danno, il verificarsi di una delle seguenti fattispecie:

- a) scioglimento, cessazione e /o fallimento dell'associazione sportiva e/o dell'operatore economico;
- b) perdita dei requisiti di ordine generale;
- c) cessione o sub concessione della convenzione;
- d) frode o malafede nell'esecuzione della convenzione

Art. 20 - Entrate – Tariffe

Le entrate derivanti dalle tariffe, prezzi, canoni etc. pagati dall'utenza per usufruire dell'impianto sportivo spettano integralmente e totalmente al Concessionario. Le tariffe dovranno essere determinate considerando i costi di gestione dell'impianto e le finalità di promozione dello sport. Il concessionario ha inoltre facoltà di richiedere ed accedere a tutti i finanziamenti e/o contributi previsti in materia da disposizioni di legge e regolamenti.

Il Concessionario è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale, all'inizio dell'anno solare e ogniqualvolta le stesse venissero variate, le tariffe adottate per l'utilizzo dell'impianto. L'Amministrazione Comunale approva le tariffe di utilizzo dell'impianto, e potrà concordare con il Concessionario tariffe agevolate per particolari categorie di utenza.

Art. 21 – Foro Competente

La competenza a dirimere eventuali controversie tra l'Amministrazione e il Concessionario è il foro di Sassari in applicazione degli artt. 1341 e 1342 del c.c.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto di concessione, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Art. 22 – Spese

La presente convenzione è stipulata nelle forme del contratto da registrare in caso d'uso. Tutte le eventuali spese conseguenti per imposte, tasse e diritti sono a carico del concessionario, che le assume.

Art. 23 Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n 196 e del Regolamento UE 2016/979, si precisa che tutti i dati forniti dal concessionario saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati, per le finalità di affidamento in concessione della gestione della struttura sportiva e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo sia magnetico anche in seguito all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo.

L'interessato gode dei diritti previsti dal citato Decreto Legislativo e Regolamento UE, tra i quali figura il diritto di accesso agli atti che lo riguardano e il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'Ente Appaltante.

Art. 25 – Domicilio

Il Concessionario dichiara di eleggere il domicilio presso l'impianto affidato in concessione, presso il quale il Comune di Ittiri può effettuare tutte le comunicazioni e le notifiche relative al rapporto concessorio.

Art. 26 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio al regolamento di gestione e di utilizzo degli impianti sportivi, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 01/03/2017 nonché alle disposizioni legislative vigenti in materia concernenti i pubblici affidamenti e le disposizioni di diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

Letto, approvato e sottoscritto

IL COMUNE CONCEDENTE

F.to

IL CONCESSIONARIO

F.to